



LA RETTRICE

VISTO l'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 311 e, in particolare, l'art. 15, c. 2;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
VISTO il Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di Professore emerito, emanato con D.R. n. 049 del 4 aprile 2016;
VISTO l'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha modificato il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ridefinendo il quadro normativo di riferimento per il conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario;
VISTO il D.M. 20 marzo 2026, prot. n. 261, che ha individuato i requisiti e i criteri di valutazione ai fini del conferimento dei suddetti titoli;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Regolamento sopra richiamato al fine di recepire i recenti interventi normativi e ministeriali e di estenderne l'ambito di applicazione anche alla figura del professore onorario;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 aprile 2026 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Ateneo;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 12 maggio 2026, con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento del Regolamento con contestuale formulazione di indicazioni recepite nel testo di cui al presente decreto

EMANA

il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Requisiti oggettivi
- Art. 3 - Requisiti soggettivi
- Art. 4 - Proposta di candidatura
- Art. 5 - Presentazione e approvazione
- Art. 6 - Deliberazione del Senato Accademico
- Art. 7 - Iniziativa del Rettore
- Art. 8 - Benefici
- Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 10 - Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di professore emerito e professore onorario in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. n. 1592/1933, come sostituito dall'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, e dall'art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958, nonché dal D.M. 20 marzo 2026, n. 261 e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

Articolo 2 - Requisiti oggettivi

- 1 I titoli di professore emerito e onorario possono essere conferiti a professori cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o dei quali siano state accettate le volontarie dimissioni che:
- a) abbiano svolto, per il titolo di Emerito, almeno venti anni accademici presso una o più università e, per il titolo di Onorario, almeno quindici anni accademici presso una o più università nel ruolo di professore di prima fascia. Nella determinazione di tale presupposto si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge;
 - b) siano cessati dal servizio da meno di due anni nel rispetto dei termini procedurali e di invio della proposta al Ministero di cui al successivo art. 6;
 - c) non abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura, sanzioni per violazione del Codice Etico di Ateneo o condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche (eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione).

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

1. I titoli di professore emerito e onorario possono essere conferiti ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 2 del presente Regolamento, tenendo conto, nella valutazione della proposta, dei seguenti requisiti stabiliti con D.M. n. 261 del 20 marzo 2026:
- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;
 - c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
 - e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Università;
 - f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Università che propone il conferimento del titolo.
2. Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 1, lett. a) e di almeno due dei requisiti tra quelli indicati alle lettere b)–f) del presente articolo.

Articolo 4 - Proposta di candidatura

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato, da parte di un professore di prima fascia del medesimo Dipartimento.
2. La proposta dev'essere sostenuta da:
- a) almeno cinque lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia o emeriti appartenenti ad altri Atenei italiani o professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri;
 - b) l'adesione alla proposta di almeno il 15% dei professori di prima fascia di Ateneo appartenenti alla medesima macroarea scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all'art. 12 comma 7, dello Statuto di Ateneo;
 - c) idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Articolo 5 - Presentazione e approvazione

1. Il Direttore del Dipartimento, acquisita l'accettazione del candidato, sottopone la proposta al Consiglio, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta anche alla luce dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3.
2. Gli aventi diritto al voto sono i professori e i ricercatori (a tempo determinato ed indeterminato) afferenti al Dipartimento.
3. Ogni singola candidatura deve essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Nell'ipotesi di delibera non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente sottoposta a votazione.
5. La proposta di competenza di un Dipartimento di area medica deve essere sottoposta al parere preventivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 6 - Deliberazione del Senato Accademico

1. La delibera del Dipartimento è trasmessa al Senato Accademico. Il Senato Accademico entro il mese di ottobre esamina le proposte pervenute dai Dipartimenti entro il 30 giugno precedente.
2. Il Senato Accademico sottopone ogni singola candidatura a specifica votazione, che avviene in forma palese, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nell'ipotesi di delibera non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente sottoposta a votazione.
4. La delibera del Senato Accademico, entro 90 giorni dal termine di cui all'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 (27 mesi dal collocamento a riposo o dall'accettazione delle dimissioni), è trasmessa dal Rettore al Ministro competente che conferisce il titolo.
5. Il Senato Accademico entro il mese di ottobre può fissare un numero massimo di proposte approvabili nell'Anno Accademico successivo sulla base delle cessazioni previste.

Articolo 7 - Iniziativa del Rettore

1. Il Rettore, sentita la struttura presso la quale il professore ha prestato servizio, può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito o onorario ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Il Consiglio di Dipartimento interessato dalla proposta adotta la delibera con le medesime modalità di cui all'art. 5.
3. Il Senato Accademico adotta la delibera con le medesime modalità di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4.

Articolo 8 – Benefici

1. Ai professori emeriti ed ai professori onorari non competono prerogative accademiche.
2. Il professore emerito/onorario può continuare a svolgere senza oneri attività di ricerca nel Dipartimento di ultimo inquadramento e può partecipare a progetti di ricerca senza assumere il ruolo di responsabile scientifico.
3. Il professore emerito/onorario conserva il diritto di accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario senza limiti temporali.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il professore emerito/onorario, oltre alla possibilità di tenere incarichi d'insegnamento attraverso la stipula di contratti di diritto privato con l'Ateneo, può collaborare ad attività didattiche e di servizio agli studenti.
5. Al professore emerito/onorario può essere assegnato, su sua richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, un posto studio nel Dipartimento di ultimo inquadramento per un periodo di due anni (rinnovabile una sola volta), previa delibera del Dipartimento medesimo, che ne garantisce l'assegnazione in un'ottica di razionalizzazione degli spazi e di risparmio energetico.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito" emanato con D.R. n. 49 del 04/04/2016.
2. Sono fatte salve le proposte già deliberate dai competenti Dipartimenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando la verifica dei requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 261/26.

3. L'Ateneo pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei professori emeriti e onorari.

Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Rita Cucchiara)